

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) STAGNO D'ALCONTRES	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 29/01/2026

FATTO

L'istante, nella qualità di curatore della liquidazione giudiziale del ricorrente, dichiarata aperta con sentenze del Tribunale di Cagliari n. ***/2025, pubblicata il 7/3/2025, riferisce che con pec del 20/3/2025 – dopo avere premesso che dalle indagini condotte dalla procedura sarebbe risultata l'esistenza di un conto intestato al ricorrente medesimo, contraddistinto dall'iban NL ***831 – ha richiesto all'intermediario convenuto l'invio della “documentazione contabile” relativa a tutti i rapporti intrattenuti con il nominativo sottoposto alla procedura di liquidazione.

Non avendo ricevuto riscontro ed avendo, nelle more, acquisito conoscenza dell'esistenza di un rapporto di conto corrente contraddistinto dall'Iban NL***583, il medesimo curatore, con successiva PEC dell'08/04/2025, sollecitava l'invio *“degli estratti conto dell'apertura sino ad oggi”*.

Essendo rimasto privo di riscontro anche quest'ultimo sollecito l'istante si è rivolto all'arbitro chiedendo di ottenere copia degli estratti conto di tutti i rapporti intrattenuti dalla convenuta con il sottoposto alla liquidazione.

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni per il presente procedimento.

DIRITTO

Con il ricorso oggetto d'esame l'istante lamenta il mancato invio da parte dell'intermediario convenuto della copia degli estratti conto relativi ai rapporti intercorrenti tra il ricorrente e la banca convenuta. Preliminarmente, per completezza espositiva, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, e ciò sebbene le note inviate dall'istante alla convenuta siano qualificabili come mere richieste documentali e non integrino, di per sé, un reclamo ai sensi della normativa ABF (che definisce tale «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento, anche omissivo»).

Ciò nondimeno, secondo un orientamento arbitrale ormai consolidato, la richiesta documentale ex art. 119 T.U.B. assolve alla medesima funzione del reclamo qualora non sia riscontrata nel termine di legge (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 24147/2018; Collegio di Bari, decisione n. 6460/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 4762/2016).

Alla luce di tale orientamento, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, in assenza di riscontro da parte della convenuta, alle richieste documentali formulate dall'istante a mezzo PEC possa attribuirsi funzione di reclamo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

Per quanto riguarda il merito, la domanda di consegna degli estratti conto – che costituisce l'oggetto del ricorso in esame – va ricondotta alla disposizione contenuta nell'articolo l'art. 119, comma 4, TUB che così recita: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». Come noto, tale norma costituisce, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, espressione del principio di buona fede nei rapporti contrattuali e comporta il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Con particolare riferimento agli estratti conto, poi, si rammenta che il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 15404/21 ha optato per una applicazione estensiva del regime di cui all'art. 119, comma IV, del T.U.B. anche agli estratti conto, attesa anche la circostanza, non trascurabile, della medesima collocazione sistematica delle norme in parola, indizio della scelta del legislatore di prevederne il medesimo regime, posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che l'interesse all'acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato.

Tale principio è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento, che con la decisione n. 6887/2022 ha ancor più chiaramente statuito che: «il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni.»

Per quanto concerne il periodo temporale a cui la richiesta può estendersi, va infine rammentato che nella giurisprudenza dei diversi Collegi territoriali e dello stesso Collegio di coordinamento è ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui «l'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, per effetto del medesima disposizione di cui al richiamato art. 119, comma IV, T.U. B.» deve ritenersi limitato al periodo degli ultimi dieci anni dalla domanda (ex multis Collegio di Bari decisione 4149/2024).

Conseguentemente a tutto quanto precede il Collegio ritiene che la domanda di consegna degli estratti conto formulata dall'istante possa trovare accoglimento nei limiti temporali sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna degli estratti conto nei limiti temporali previsti dall'art.119 TUB.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE